

La Repubblica portoghese continua a non adottare provvedimenti che dovevano essere presi in relazione agli agenti economici ai quali ha applicato una legge contraria agli artt. 28 e 30 del Trattato CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Austria) il 9 ottobre 2007 — Veli Elshani/Hauptzollamt Linz

(Causa C-459/07)

(2007/C 297/49)

Lingua processuale: il tedesco

Ricorso proposto il 10 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-458/07)

(2007/C 297/48)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Andrade e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica del Portogallo

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica del Portogallo, non provvedendo affinché almeno un elenco completo e almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi sia accessibile a tutti gli utenti finali, conformemente alle disposizioni degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 25, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva;
- condannare la Repubblica del Portogallo alle spese.

Motivi e principali argomenti

In Portogallo, gli abbonati Vodafone che hanno manifestato la volontà di vedere il proprio nome nell'elenco del servizio universale continuano a non figurarvi.

L'autorità regolamentare, l'ANACOM, non ha ancora statuito, a tutt'oggi, in ordine alla forma ed alle modalità con cui fornire le informazioni di cui trattasi. La situazione di diritto attuale rientra nella responsabilità dello Stato Portoghese.

⁽¹⁾ GU L 108, pag. 51.

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz

Parti

Ricorrente: Veli Elshani

Convenuto: Hauptzollamt Linz

Questioni pregiudiziali

1) Atteso che la fattispecie di estinzione di cui all'art. 233, primo comma, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 ⁽¹⁾, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice doganale»), si basa non sulla data in cui è sorta l'obbligazione doganale, bensì su un momento successivo all'insorgere dell'obbligazione stessa, dal momento che tale fattispecie presuppone un'obbligazione doganale «sorta» in conformità dell'art. 202 del codice doganale,

se la locuzione «all'atto dell'introduzione irregolare» di cui all'art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale debba essere interpretata nel senso

- che l'introduzione di una merce nel territorio doganale della Comunità, per la quale è sorta un'obbligazione doganale in conformità dell'art. 202 del codice doganale, termina già all'atto della sua introduzione al valico di frontiera o in altro luogo designato dalle autorità doganali, al più tardi tuttavia al momento dell'abbandono della sede dell'ufficio doganale o del luogo altrimenti indicato, poiché in tal caso la merce è giunta all'interno del territorio doganale, con la conseguenza che il sequestro e la confisca della merce successivi a tale momento non hanno più l'effetto di estinguere l'obbligazione doganale,

ovvero nel senso

- che l'introduzione di una merce nel territorio doganale della Comunità, per la quale è sorta un'obbligazione doganale in conformità dell'art. 202 del codice doganale, dal punto di vista economico si protrae sino a quando perdura il suo trasporto, inteso come processo unitario in connessione con l'introduzione della merce nel territorio doganale, sino a quando la merce pertanto non è ancora giunta in un primo luogo di destinazione e lì si è fermata, con la conseguenza che sino a tale momento il sequestro e la confisca della merce hanno ancora l'effetto di estinguere l'obbligazione doganale.